



Città di Lecce

CENTRO DI RESPONSABILITÀ XIV: Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
CENTRO DI RESPONSABILITÀ XX: Ambiente, Igiene Urbana, Protezione Civile, Energia, Ufficio Unico dei rifiuti, Ufficio V.I.A., Randagismo, Canili.

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013 sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico sul suolo, mediante sub – irrigazione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne provenienti dall'impianto per la distribuzione di carburante con marcio IP – gruppo API sito al viale Risorgimento PV 40327 – ditta IP Service S.r.l.

Istruttoria dell'ufficio Ambiente: Istruttore Tecnico: Geom. Luciano Mangia

Istruttoria del Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio Sportello SUAP: Coordinatore Tecnico Sportello SUAP: Geom. Riccardo Loiacono

Premesso che:

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: *"i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:*
- *a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- *b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- *d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- *e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;*
- *g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dell'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- l'art. 42 della L. R. 24/83, come modificata dalla L. R. 31/95, recita: *"i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura";*

- l'art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 e s.m.i. conferma l'attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: *"il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31"*;
- l'art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: *"tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiomissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia....."*;
- l'art. 103 del D.lg. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:*"..... per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità,a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,....."*;
- l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dall'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- l'art. 14, terzo comma, del Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"*, attribuisce al soggetto gestore la competenza al rilascio delle autorizzazioni alle immissioni nelle fognature separate e miste;
- il R.R. 26/13 prevede, all'art. 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- il R.R.26/13 prevede, all'art. 10 commi 1, 2 e 4 per lo stabilimento in oggetto, quali sistemi di trattamento, la separazione delle acque di prima pioggia, con successivo trattamento in loco o presso impianto terzo, fino al raggiungimento dei limiti previsti per lo scarico, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso e la grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche successive;
- con istanza acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 17/07/2015 n. 85342 il sig. Simone ALFONSI nato a ROMA il 31/03/1981 domiciliato per la carica nel comune di Roma Cap 00138, via Salaria, 1322 CF LFNSMN81C31H501W in qualità di Amministratore Unico della ditta IP SERVICES S.R.L. con sede legale in comune di Roma, via Salaria, 1322 C.F. 01180380212, P.IVA 06303151002 nonché di gestore dell'impianto, chiedeva il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 art. 3, comma 1 lettere: a) *scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del D.lgs. 152/2006 e del R.R. 26/2013*, per l'impianto di distribuzione carburanti con marcio IP gruppo API sito al viale Risorgimento;
- il Responsabile Suap del Comune di Lecce, con nota prot. 139501/2015 del 06/11/2015, trasmetteva alla Provincia di Lecce ed al Settore Ambiente di questa A.C. la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. Simone ALFONSI in qualità di Amministratore Unico della ditta IP SERVICES S.R.L., allegando la seguente documentazione:
 - relazione tecnica generale;
 - tavola grafica *"planimetria schema impianto di trattamento acque meteoriche"* per le acque di prima e seconda pioggia";
 - con nota prot. n. 6569 del 09/02/2016 la Provincia di Lecce – Servizio Attività Produttive ed economiche trasmetteva allo sportello SUAP comunale, il provvedimento conclusivo del procedimento n. 06/2016 che recepiva la determinazione n. 126 del 04/02/2016 del dirigente del servizio Ambiente della stessa provincia;
- con nota prot. n. 77562 del 24/12/2015 la Provincia di Lecce – Servizio Attività Produttive ed economiche trasmetteva allo sportello SUAP comunale, il provvedimento conclusivo del procedimento n. 315/2015 che recepiva la determinazione n. 2472 del 23/12/2015 del dirigente del servizio Ambiente della stessa provincia;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. 267/00 stabilisce: *"spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale"*;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l'altro: *"i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura*

discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie”;

Tanto premesso e visto:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la nota della Provincia di Lecce – Settore Politiche culturali, sociali e del lavoro, servizio attività produttive ed economiche, prot. n. 10651 del 18/02/2015;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,
- il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- la delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determine dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell’Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015;

IL DIRIGENTE

Considerato che:

- l’impianto rientra tra i settori produttivi per i quali c’è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall’art. 8 commi 1 e 2 del R.R. n.26/2013 (lettera q – attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli);
- il R.R. 26/13 prevede, all’art 2, l’obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- il R.R. 26/2013 all’art. 11 (*Recapito delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne*) prevede che: *“Fermo restando l’obbligo, ove tecnicamente possibile, di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, opportunamente trattate secondo quanto stabilito dall’art. 10 del presente Regolamento, nei casi in cui ci sia eccedenza delle stesse acque recuperate per gli usi consentiti, ovvero l’impossibilità di riutilizzo, sono recapitate secondo il seguente ordine preferenziale: a. rete fognaria nera, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari del Soggetto Gestore per scarichi di tipo industriale e previa valutazione della compatibilità qualitativa e quantitativa del sistema fognario/ depurativo; b. acque superficiali compresi i corpi idrici artificiali; c. corsi d’acqua episodici, naturali ed artificiali, suolo e strati superficiali del sottosuolo, qualora l’Autorità competente accerti l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità, di utilizzare i recapiti precedentemente elencati.”;*
- con istanza acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 17/07/2015 n. 85342 il sig. Simone ALFONSI nato a ROMA il 31/03/1981 domiciliato per la carica nel comune di Roma Cap 00138, via Salaria, 1322 CF LFN81C31H501W in qualità di Amministratore Unico della ditta IP SERVICES S.R.L. con sede legale in comune di Roma, via Salaria, 1322 C.F. 01180380212, P.IVA 06303151002 nonché di gestore dell’impianto, chiedeva il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 art. 3, comma 1 lettere: a) *scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del D.lgs. 152/2006 e del R.R. 26/2013*, per l’impianto di distribuzione carburanti con marcio IP gruppo API sito al viale Risorgimento;
- il Responsabile Suap del Comune di Lecce, con nota prot. 139501/2015 del 06/11/2015, trasmetteva alla Provincia di Lecce ed al Settore Ambiente di questa A.C. la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. Simone ALFONSI in qualità di Amministratore Unico della ditta IP SERVICES S.R.L., allegando la seguente documentazione:
 - relazione tecnica generale;
 - tavola grafica *“planimetria schema impianto di trattamento acque meteoriche”* per le acque di prima e seconda pioggia”;
- con nota prot. n. 77562 del 24/12/2015 la Provincia di Lecce – Servizio Attività Produttive ed economiche trasmetteva allo sportello SUAP comunale, il provvedimento conclusivo del procedimento n. 315/2015 che recepiva la determinazione n. 2472 del 23/12/2015 del dirigente del servizio Ambiente della stessa provincia;
- da quanto riportato nella determinazione provinciale n. 2472 del 23/12/2015 risulta che *“l’impianto effettua i trattamenti conformi al Regolamento Regionale separando le acque di prima pioggia dalle acque di*

dilavamento successive. Le acque di prima pioggia, raccolte in vasca a tenuta stagna, sono sottoposte a trattamento depurativo appropriato prima di essere inviate alla vasca di accumulo. Le acque di seconda pioggia sono sottoposte a trattamento di dissabbiatura e disoleazione in continuo ed inviate a vasca di accumulo per il riutilizzo in subirrigazione.”;

Ritenuto pertanto che possa darsi luogo al rilascio, a favore della società IP SERVICES S.R.L. con sede legale in comune di Roma, via Salaria, 1322 C.F. 01180380212, P.IVA 06303151002, gestore dell'impianto per la distribuzione carburanti con marchio IP gruppo API PV 40327 sito al viale Risorgimento, nella persona del suo Amministratore Unico, Simone ALFONSI nato a ROMA il 31/03/1981 domiciliato per la carica nel comune di Roma alla via Salaria, 1322 CF LFNSMN81C31H501W, dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio e rinnovo del titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59 del 13.03.2013 - lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque meteoriche di dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;

Verificato:

- *La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;*
- *Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;*
- *L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;*
- *La conformità a leggi, statuto e regolamenti;*

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA


1. **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 e dell'articolo 14 comma 3 del regolamento regionale n. 26 del 09.12.2013, **l'Autorizzazione Unica Ambientale** sostitutiva, dell'autorizzazione allo scarico sul suolo, mediante sub – irrigazione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne provenienti dall'impianto per la distribuzione di carburante con marchio IP – gruppo API sito al viale Risorgimento PV 40327, a favore della società **IP SERVICES S.R.L.** con sede legale in comune di Roma, via Salaria, 1322 C.F. 01180380212, P.IVA 06303151002, gestore dell'impianto per la distribuzione carburanti con marchio IP gruppo API PV 40327 sito al viale Risorgimento, nella persona del suo Amministratore Unico, **Simone ALFONSI** nato a ROMA il 31/03/1981 domiciliato per la carica nel comune di Roma alla via Salaria, 1322 CF LFNSMN81C31H501W;
2. **di sottoporre** il gestore, società IP SERVICES S.R.L., qui rappresentata dall'Amministratore Unico sig. Simone ALFONSI, con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del DPR n. 59 del 13.03.2013 - scarico sul suolo, mediante sub – irrigazione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne, alle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a) realizzare i previsti interventi di adeguamento al R.R. 26/13 entro 36 mesi dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP comunale;
 - b) nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento utilizzare i sistemi di trattamento preesistenti;
 - c) dare comunicazione della realizzazione degli interventi di adeguamento al Comune di Lecce ed al Servizio Ambiente della provincia di Lecce, inviando il certificato di regolare esecuzione degli stessi unitamente alla planimetria del “come eseguito”, riportante l'ubicazione del serbatoio di accumulo per il riutilizzo e della rete di irrigazione, nonché le schede tecniche di rilevamento degli scarichi, approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
 - d) ad opere di adeguamento realizzate effettuare il trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia accumulate entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
 - e) ad opere di adeguamento realizzate rispettare, per le acque di prima pioggia, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06. Per le sostanze (oli minerali ed idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevanza delle metodiche di rilevamento;
 - f) le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - g) nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti;
 - h) i materiali derivanti dalle operazioni, di cui ai punti f) e g) precedenti, devono essere smaltiti come rifiuti derivanti dallo svolgimento del ciclo produttivo;

- i) provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
 - j) effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n.188,189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
 - k) informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 il Sindaco, l'Arpa, la ASL competente e la Provincia di Lecce - ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
 - l) presso l'impianto dovrà essere tenuto un registro nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:
 - data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - periodi di fermo dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui;
 - data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;
 Tale registro (a fogli numerati a cura del titolare e non staccabili) dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;
 - m) la ditta dovrà comunicare tempestivamente, tramite il SUAP comunale, al Settore Ambiente di questa A.C., alla Provincia di Lecce Servizio Ambiente nonché all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce, il subentro di altra ditta nella gestione dell'impianto, il trasferimento di proprietà della struttura o la variazione di cariche sociali;
 - n) procedere ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13 per ogni modifica dell'attività o dell'impianto;
3. **dare atto** che questa Amministrazione Comunale si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
- richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra Autorità competente;
 - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
 - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
4. **di fare** salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;
5. **dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;
6. **dare atto** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del comma 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
7. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;
8. **dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:
- a) Al gestore, ditta "IP Services S.r.l.", con sede legale in Roma via Salaria 1322;
 - b) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, via Lombardia n. 7 – Lecce;
 - c) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13 - Lecce;
 - d) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 - Lecce;
 - e) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02 - Lecce;

- f) Alla Polizia Provinciale, Zona Industriale - Lecce;
9. **dare atto** che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
10. **dare atto** che Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
11. **dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

F.TO
IL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E
SVILUPPO DEL TERRITORIO
Arch. Maria Antonietta GRECO

F.TO
IL DIRIGENTE
SETTORE AMBIENTE
Arch. Fernando BONOCUORE



La presente copia informatica, è conforme al documento originale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento originamente firmato è conservato negli Archivi del Comune di Lecce – Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio.



Comune di Lecce

DETERMINAZIONE ORIGINALE

SETTORE: Settore Pianificazione e sviluppo del territorio

Dirigente: Arch. MARIA ANTONIETTA GRECO

Raccolta particolare del servizio

N° DetDS 00051/2016-CDR XIV del 13/04/2016

Raccolta generale della Segreteria Generale

N° 00873-2016 del 13/04/2016

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013 sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico sul suolo, mediante sub – irrigazione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne provenienti dall'impianto per la distribuzione di carburante con marcio IP – gruppo API sito al viale Risorgimento PV 40327 – ditta IP Service S.r.l.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Lecce per quindici giorni consecutivi dal 13/04/2016 al 27/04/2016 .

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto arch. Maria Antonietta Greco, in qualità di Dirigente, attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° 873 , composta da n° 7 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

Lecce, li _____
16 APR. 2016

Firma e Timbro dell'Ufficio
IL DIRIGENTE
SETTORE URBANISTICO
arch. M. Antonietta GRECO

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.